

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

35/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

### **670/20 Adempimenti relativi al Divieto di fumo: MODELLI individuazione e nomina responsabili**

di Antonio Fundaro

Tra le prime circolari che sono predisposte dai dirigenti scolastici, ad inizio d'anno, meglio e più ancora, ad inizio del periodo didattico propriamente detto, e che sono dirette a tutto il personale, agli allievi ed alle altre persone presenti nell'Istituto, c'è quella formulata e diramata in applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne.

Il Dirigente scolastico, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, provvede con propria circolare ad estendere il divieto di fumare in tutto l'istituto (anche ai luoghi esterni alla struttura) interessando anche le sigarette elettroniche.

#### **Destinatari**

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della o in uso alla scuola.

#### **Finalità**

La disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- educare al rispetto delle norme;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro sano, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria e altrui.

#### **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il dirigente scolastico provvede ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone.

#### **Compiti dei preposti al controllo**

Sarà compito dei predetti funzionari:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

### **Modalità di contestazione della violazione**

Accertata l'infrazione – chiarisce, opportunamente, il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore "Via Lentini 78" di Roma Prof.ssa Angela Picca – i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

### **Notifica del verbale**

È necessario notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

### **Le violazioni**

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

### **Sanzioni**

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

### **Ricorsi**

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità fa presente, nel documento predisposto per i propri studenti, il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore "Via Lentini 78" di Roma Prof.ssa Angela Picca.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

### **La normativa**

Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni dei dirigenti scolastici è utile e bene rimandare alle vigenti norme di legge ed in particolare:

Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25

Legge 11/11/1975 n. 584

Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69

DPCM 14/12/1995

Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318

Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20

Legge 16/01/2003 n.3

della L. 3 del 16/01/2003, art. 51

DPCM 23/12/2003

Legge finanziaria 2005

Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008  
L. 104 del 12.09.2013

### **La determinazione e l'attestazione di nomina**

Ogni dirigente scolastico deve predisporre sia la "Determinazione del dirigente per l'individuazione dei funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare" sia la relativa "Attestazione di nomina del responsabile". L'Istituto Comprensivo statale "Radice Sanzio Ammaturo" di Napoli, presieduto dalla Prof.ssa Filomena Nocera, ha proposto una interessante determinazione, ottima base di partenza anche in periodo di COVID.

[Attestazione funzione di incaricato](#)

[Determinazione degli incaricati](#)

<https://www.orizzontescuola.it/adempimenti-relativi-al-divieto-di-fumo-modelli-individuazione-e-nomina-responsabili/>